

STATUTO

INCERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA FERRUCCIO
GUARINI 4

Numero REA: BR - 132929

Codice fiscale: 02264670742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2010 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Achille Antonio Carrabba

Repertorio N. 23.908

Raccolta N. 13.562

COSTITUZIONE DI SOCIETA'
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di gennaio in Ostuni e nel mio studio notarile al viale dello Sport civico 4.

Innanzi a me Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

sono presenti

- FALCONE ORNELLA, nata a Mesagne il 29 luglio 1958 ed ivi domiciliata alla via Ferruccio Guarini civico 4, codice fiscale FLC RLL 58L69 F152Y;
 - LARESCA ALESSANDRO, nato a Mesagne l'8 aprile 1976 ed ivi domiciliato alla via Fabio Filzi civico 22, codice fiscale LRS LSN 76D08 F152D;
 - FALCONE COSIMO PLACIDO, nato a Mesagne il 5 ottobre 1950 ed ivi domiciliato alla via Sighelgaita civico 53, codice fiscale FLC CMP 50R05 F152J;
 - CAIOLO LORENZO, nato a San Vito dei Normanni il 20 ottobre 1954 ed ivi domiciliato alla via Don Milani civico 28, codice fiscale CLA LNZ 54R20 I396K;
 - SCHIFONE ROBERTO, nato a Mesagne l'11 settembre 1978 e domiciliato in Oria alla via Muraglie Lama civico 15, codice fiscale SCH RRT 78P11 F152P.
- Detti componenti, cittadini italiani e di nazionalità italiana, delle cui identità personali sono io Notaio certo, convengono e stipulano quanto segue.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo uno (1)

Viene costituita fra i predetti componenti soci una Società cooperativa sotto la denominazione: "INCERCHIO Società cooperativa sociale".

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA'

Articolo due (2)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge tre aprile duemilauno, numero centoquarantadue e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Registrato a Ostuni
il 14 gennaio 2010
al n. 188 serie IT
Esatti €. =====

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa ha ai sensi della legge numero trecentottantuno/milleno-vecentonovantuno - articolo uno lettera "A" per quanto lecito come oggetto le seguenti attività:

- la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali volti ad offrire accoglienza, opportunità di crescita sia formativa che culturale e integrazione a diverse tipologie di persone (turisti, studenti, lavoratori, famiglie, stranieri, minori, madri sole con bambini, persone con disabilità), in particolare i giovani, offrendo loro dei luoghi ricchi di opportunità, di relazione e di sostegno.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le seguenti attività suddivise per le infrascritte aree:

- Minori, adolescenti, giovani,
- Nuove povertà e emarginazione sociale,
- Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite,
- Formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi.

Area minori, adolescenti e giovani:

- comunità familiare;
- comunità educativa;
- comunità di pronta accoglienza;
- comunità alloggio;
- gruppo appartamento;
- centro socio-educativo diurno;
- asilo nido;
- ludoteca;
- centro ludico prima infanzia;
- servizio di tutor;
- centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- mediazione familiare;
- affidamento familiare minori;
- servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
- servizi educativi per il tempo libero;
- centro aperto polivalente per minori;
- centro antiviolenza;
- servizi di vacanza per minori;
- centri ricreativi diurni;
- attività educativa di strada;
- attività di animazione del territorio;
- consultori familiari e per l'affido;
- assistenza domiciliare a minori;
- servizi residenziali per minori;
- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico;

- interventi nei contesti scolastici contro la dispersione

scolastica;

- indagini sociali sui servizi e interventi educativi;
- interventi formativi per genitori;
- interventi educativi e animativi per famiglie;
- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani;

Area nuove povertà, emarginazione sociale:

1) stranieri - apolidi - rifugiati politici:

- sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- istituire sportelli informativi e potenziare le azioni di informazione e di orientamento dei cittadini stranieri immigrati rispetto ai diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalle norme nazionali e regionali, nonché rispetto la rete dei servizi socio-assistenziali e sanitari, giuridico-amministrativi, scolastici, formativi e lavorativi, con sostegno nei percorsi di accesso agli stessi servizi e con azioni di comunicazione mirate, di campagne di sensibilizzazione, e simili;
- fornire assistenza agli immigrati stranieri nei rapporti con la Questura, gli uffici locali del Ministero del Lavoro, gli Enti Locali, le ASL, le Ambasciate, i Consolati, i Ministeri e con ogni tipo di Ente;
- rimuovere i fattori di condizionamento socio-culturale e di emarginazione variamente operanti nella nostra società;
- istituire e gestire servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per i cittadini italiani e stranieri, offrendo adeguate strutture per le esigenze diverse ed i diversi livelli di età, tra le quali trasporto utenti;
- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;

2) Persone con disabilità:

- comunità socio-riabilitativa;
- comunità alloggio;
- gruppo appartamento;
- residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili;
- residenza sociale assistenziale per diversamente abili;
- centro diurno socio-educativo e riabilitativo;
- servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili;
- centro sociale polivalente per diversamente abili;

3) Anziani e/o persone con problematiche psicosociali:

- comunità alloggio;
- gruppo appartamento;
- casa alloggio;
- casa di riposo;
- residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani;
- residenza sociale assistenziale per anziani;

- centro diurno;

- casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali;
- servizio di tutor;
- affido anziani;
- centro sociale polivalente per anziani;
- 4) Adulti con problematiche sociali
 - comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico;
 - gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
 - alloggio sociale per adulti in difficoltà;
 - centro di pronta accoglienza per adulti;
 - centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
 - centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
 - casa rifugio per donne vittime di violenza;
 - casa rifugio per persone vittime di tratta;
 - servizio di tutor;
 - affido adulti;
 - centro antiviolenza;

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- campagne di sensibilizzazione e informazione;
- interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;
- iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale;

Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi:

- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
 - aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
 - interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali;
 - supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi;
 - formazione per adulti e il volontariato;
 - promuovere e gestire corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione professionale ed al reinserimento sociale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della Unione Europea, di Enti locali, Regionali, Statali e privati.
- La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a

quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- 5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo dodici (12) legge centoventisette/settantuno (127/71), dell'articolo undici (11) legge trecentottantacinque/novantatre (385/93) e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del tre marzo millenovecentonovantaquattro e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Confederazione Cooperative Italiane nonchè ad altri organismi che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevola-

zione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività anche finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59), ed eventuali norme modificative ed integrative.

SEDE

Articolo tre (3)

La sede della società è fissata in Mesagne.

CAPITALE SOCIALE

Articolo quattro (4)

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Il numero dei soci non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative. Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza, attività svolta, codice fiscale e la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo nel termine

di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda

stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo;
- b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

Articolo cinque (5)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte.

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al competente Tribunale. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha ef-

fetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso

ove il recesso venga perfezionato e comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dalle annotazioni di legge.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti o ve esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa;
- d) nei casi previsti dagli articoli duemiladuecentottantasei e duemiladuecentottantotto del codice civile;
- e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- f) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente nei termini di legge. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dalle annotazioni di legge. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle

quote possedute. Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

SOCI SOVVENTORI

Articolo cinque (5) bis

Possono per quanto lecito essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo quattro della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59).

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro venticinque ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, nei limiti di legge, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo duemilaquattrocentotrentasette (2437) del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione relativi all'esercizio dell'attività.

Per quanto non previsto ai soci sovventori si applicano le norme di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo sei (6)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
- b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentotrentasei codice civile.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa.

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo sette (7)

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo

amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente anche con riferimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci operatori il tutto anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquattordici codice civile, nonchè all'erogazione di un dividendo di cui al precedente articolo cinque bis;
- e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quel-

lo previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristorni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento della cooperativa.

DURATA

Articolo otto (8)

La durata della società è fissata dal giorno di costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo nove (9)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la

prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla emissione di quote destinate a soci sovventori ai sensi del precedente articolo cinque bis, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nei registri di legge da almeno novanta giorni. Ogni socio ha

un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione salvo quanto previsto al precedente articolo cinque bis. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo duemilacinquecentoquarantuno codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli duemilacinquecentotrentotto e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo dieci (10)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobi-

li, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Gli Amministratori possono delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti a tutti gli Amministratori.

RAPPRESENTANZA

Articolo undici (11)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché consulenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.
L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

CONTROLLO ENDOSOCIETARIO

Articolo dodici (12)

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo duemilaquattrocentosettantasette codice civile e negli altri casi in cui la legge lo rende obbligatorio, la nomina e il funzionamento del collegio sindacale, che per quanto lecito effettuerà anche il controllo contabile, saranno regolati secondo le disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo tredici (13)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente.

REGOLAMENTO

Articolo quattordici (14)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati tecnici se istituiti.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo quindici (15)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla normativa in vigore per le società cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione del patrimonio residuo alla liquidazione della società.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo duemilacinquecentoquattordici (2514) codice civile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto non previsto dagli articoli duemilacinquecentoundici e seguenti - Titolo sesto codice civile e della legge numero trecentottantuno del millenovecentonovantuno si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo sedici (16)

A) Sottoscrizioni - Conferimenti - Partecipazioni dei soci. Il capitale sociale, attualmente fissato in euro cinquemila (5.000), viene assunto e sottoscritto dai soci costituiti nelle seguenti misure:

- Falcone Ornella, sopra costituita, per euro mille (1.000);
- Laresca Alessandro, sopra costituito, per euro mille (1.000);
- Falcone Cosimo Placido, sopra costituito, per euro mille (1.000).

- Caiolo Lorenzo, sopra costituito, per euro mille (1.000);

- Schifone Roberto, sopra costituito, per euro mille (1.000).
I costituiti soci danno atto che di detto capitale e quindi sulle quote da essi assunte è stato versato in data odierna presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Società per Azioni Filiale di Mesagne il venticinque per cento dei conferimenti in denaro, anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoventitre (2523) codice civile, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Banca per la complessiva somma di euro milleduecentocinquanta (1.250).

Falcone Ornella è titolare di una quota di partecipazione pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

Laresca Alessandro è titolare di una quota di partecipazione pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

Falcone Cosimo Placido è titolare di una quota di partecipazione pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

Caiolo Lorenzo è titolare di una quota di partecipazione pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

Schifone Roberto è titolare di una quota di partecipazione pari al venti per cento (20%) del capitale sociale.

Falcone Ornella, Laresca Alessandro, Falcone Cosimo Placido, Caiolo Lorenzo e Schifone Roberto ai sensi degli articoli 3, 47 e 76 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, consapevoli delle responsabilità penali cui andrebbero incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiarano, attestano e garantiscono, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445:

- che il versamento del capitale sociale presso la predetta banca è stato effettuato in valuta legale in data odierna,
- che per la presente operazione non hanno sopportato alcuna spesa di mediazione non essendosi avvalsi dell'opera di alcun mediatore.

B) Nomina membri Organo amministrativo.

A comporre il Consiglio di Amministrazione sono nominati i signori:

- Falcone Ornella, quale presidente;
- Laresca Alessandro, quale vicepresidente;
- Falcone Cosimo Placido, quale consigliere;
- Schifone Roberto, quale consigliere;
- Caiolo Lorenzo, quale consigliere.

tutti soci sopra costituiti, che resteranno in carica per il tempo e con i poteri di cui al presente atto costitutivo.

C) Organo di controllo interno.

La società non ha organo di controllo, salve le disposizioni dell'articolo dodici del presente atto costitutivo.

D) Primo esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre dell'anno di iscrizione della società.

E) Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della società è alla via Ferruccio Guarini civico quattro (4) del Comune di Mesagne.

F) Iscrizione e spese.

I comparenti delegano Falcone Ornella, sopra costituita, a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e l'autorizzano ad apportare al presente Atto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità ai fini dell'iscrizione di legge.

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a euro millecinquecento.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia interpellanza dichiarano lo scritto conforme a loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma di legge con me Notaio alle ore sedici e minuti cinque.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su diciannove pagine di cinque fogli.

F.to Ornella Falcone
F.to Alessandro Laresca
F.to Cosimo Placido Falcone
F.to Lorenzo Caiolo
F.to Roberto Schifone
F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme composta di cinque fogli rilasciata in carta semplice per uso iscrizione.

Ostuni, tredici gennaio duemiladieci.